



COPIA

COMUNE DI SORANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 27 del 06/11/2013

Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 2013. Conferma aliquota e esenzioni.

L'anno duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 16.00 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Vanni Pierandrea	Sindaco	s	
Benocci Carla	Vice Sindaco	s	
Zamperini Roberto	Consigliere	s	
Cappagli Rosanna	Consigliere	s	
Bellumori Edilio	Consigliere	s	
Tutini Enzo	Consigliere	s	
Faenzi Roberto	Consigliere	s	
Fastelli Liana	Consigliere	s	
Guerrini Matteo	Consigliere	s	
Miracolo Rosalia	Consigliere	s	
Domenichini Pierluigi	Consigliere	s	
Nardini Fulvio	Consigliere	s	
Ubaldi Alfredo	Consigliere	s	
Foderi Alido	Consigliere	s	
Del Buono Giovanni	Consigliere	s	
Giuliani Gianfranco	Consigliere	s	
Gagliardi Claudio	Consigliere		s

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 2013. Conferma aliquota e esenzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 08/02/2007 avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2007";

CONSIDERATO

- che l'art. 1 comma 3 del sopramenzionato decreto prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- che il successivo comma 4 del citato art.1 prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

- che l'art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360" prevede che l'Ufficio per il federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che con l'art.1 co.11 del D.L. 138/2011 e l'art. 13 co.14 lett. a) del D.L. 201/2011, sono stati rimossi i vincoli precedentemente imposti agli Enti Locali in ordine alla possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 360/1998

RITENUTO opportuno, in considerazione dell'attuale congiuntura economica negativa, cercare di ridurre, nei limiti delle possibilità dell'Ente, la pressione tributaria sulle fasce di popolazione più deboli, confermando le fasce di esenzione per il pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dal Regolamento ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D. Lgs 28/09/1998 n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

TENUTO CONTO che:

- l'art 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, L.296/2006, in base al quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 381, della L. 228/2012 avente ad oggetto il differimento al giorno 30/06/2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;

- l'art. 10, comma 4-quater, del decreto legge n. 35/2013 avente ad oggetto l'ulteriore differimento al giorno 30/09/2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali;

- l'art. 8, comma 1, del D.L. 102 del 31/08/2013, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al giorno 30/11/2013;

RITENUTO di non prevedere nessuna modifica rispetto al 201 e di determinare quindi anche per l'anno 2013 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,6% nonché le fasce di esenzione previste dal vigente Regolamento;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2013 predisposto dalla Giunta Comunale proposto al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2013, l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvata per l'anno 2011 pari allo 0,6% nonché le fasce di esenzione previste dal Regolamento vigente ;
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto su apposito sito informatico, in conformità all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, e secondo le modalità previste dal Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del

Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 nonché dall'art.13 co.15. del D.L. 201/2011.

PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^a comma)

Regolarità Tecnica-Contabile: Il sottoscritto Cannucciari Luigino, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla deliberazione avanti riportata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cannucciari Luigino

Illustra il Sindaco

Giuliani: apprezziamo lo sforzo e votiamo a favore.

Ubaldi: è vero che non è stata aumentata però, siccome fino a 9.000,00 € non c'è irpef e invece da 9100 si applica all'intero, la proposta è quella di rendere l'imposta progressiva diversificando in base alle differenze di reddito.

Sindaco: sospendo la discussione di questo punto e andiamo avanti (ore 18:53).La discussione riprende alle ore 19:34 dopo l'approvazione del punto sul bilancio che pertanto verrà votato di nuovo.

Vicesindaco: purtroppo si può prendere soltanto come suggerimento ma non possiamo cambiarla adesso perché cambierebbe tutto il bilancio. Quindi la valuteremo successivamente.

Ubaldi: ci dispiace che lo staff non fosse a conoscenza della possibilità di differenziare, e quindi questo atto non è proporzionale e giusto. Quindi per un fatto di proporzionalità del tributo, noi votiamo contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Sentita l'esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 13 voti e n. 3 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 13 voti e n. 3 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco,) su n. 16 componenti presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Vanni Pierandrea*

*F.to Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/12/2013** al **20/12/2013** al n. **591** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/12/2013

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
